



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio caccia, pesca e strutture agrarie

DECRETO N° 111

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16.08.1993, n. 26, e successive modificazioni, "La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore"
- in base all'art. 34, 1° comma, lettera b), è compito della Provincia indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;
- ai sensi dell'art. 3 delle Disposizioni generali per l'esercizio venatorio in provincia di Sondrio, approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n°31 del 27.09.2013, "i Comitati di gestione comunicano alla Provincia l'eventuale scelta di autorizzare, nel proprio Comprensorio Alpino, la caccia alla lepre bianca anche ai cacciatori della specializzazione Tipica Alpina, suddividendo il piano di abbattimento della lepre bianca tra i cacciatori delle specializzazioni C e D, con le modalità da loro individuate";
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), delle Disposizioni sopracitate la Provincia, sentiti i Comitati di Gestione, deve stabilire il numero delle giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre sulla base dei censimenti e dei criteri definiti dalla Provincia, ferme restando le limitazioni di carniere previste all'art. 5 comma 5;
- ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale n°16 del 4/08/03, "i Comitati di Gestione predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento (...) nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario";
- ai sensi dell'art. 5, comma 4 delle Disposizioni sopracitate "i comitati di gestione dei c.a. istituiscono appositi luoghi presso i quali sottoporre a controllo tutti i capi di gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e almeno il 60% dei capi di lepre comune indicati nei piani di abbattimento ed abbattuti durante la stagione venatoria, per il rilevamento degli appositi dati biometrici" e che tale rilevamento dovrà essere effettuato da "tecnici laureati qualificati", sulla base delle direttive formulate dall'ufficio faunistico della Provincia;

VISTA la Deliberazione regionale n°XI/4169 del 30 dicembre 2020 "Approvazione delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" che definisce le misure tecniche per l'organizzazione di una gestione conservativa e adattativa dei Galliformi alpini di interesse venatorio sul territorio di Regione Lombardia e quindi anche in provincia di Sondrio, indicando in particolare le modalità operative e organizzative di attuazione del monitoraggio dei Galliformi alpini e della definizione dei piani di prelievo delle popolazioni;

VISTE le prescrizioni dettate dal Decreto della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio n°8089 del 9/09/2011 "Valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, sui siti Natura 2000", in merito alla caccia a Galliformi alpini e Lepre bianca:

- limitazione del periodo di caccia delle tre specie di Galliformi e della Lepre bianca nelle aree in cui il piano di abbattimento è limitato (<10 capi) al solo mese di ottobre;
- obbligo di definizione di piani di prelievo della fauna tipica alpina distinti per versante nei Comprensori di Sondrio e Morbegno;
- obbligo di esecuzione dei controlli di tutti i capi abbattuti di Galliformi alpini e Lepre bianca, che dovranno essere analizzati da un tecnico laureato qualificato;
- obbligo di immediata sospensione del prelievo di Galliformi e Lepre bianca qualora venga riscontrato un successo riproduttivo inferiore ai limiti previsti nello Studio di incidenza, nei Siti della Rete Natura 2000 in cui tale prescrizione è prevista nel Piano di gestione;
- obbligo di comunicazione dei risultati relativi alla verifica del successo riproduttivo (rapporto giovani/adulti) e dei risultati dei censimenti di Galliformi agli enti gestori dei Siti Natura 2000, al fine di valutare congiuntamente con ciascun ente l'opportunità di sospendere il prelievo nelle aree da esso gestite per la stagione venatoria successiva;

VISTO il Decreto Ministeriale del 30/04/2014 che istituisce le Zone Speciali di Conservazione, recependo le prescrizioni dettate dalla Deliberazione regionale n°X/1029 del 5/12/2013 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 zone speciali di conservazioni (ZSC) ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.", le deliberazioni del Consiglio Provinciale del 26/11/2010 n°82 "Approvazione del Piano di gestione Sic It 2040038 "Val Fontana" e n°83 "Approvazione del Piano di gestione Sic/Zps It 2040017 "Disgrazia-Sissone" e le deliberazioni del Consiglio Provinciale del 24/06/2011 n° 21 "Approvazione del Piano di gestione Sic/Zps It 2040016 "Monte di Scerscen-Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta" e n°22 "Approvazione del Piano di gestione Sic/Zps It 2040021 "Val di Tognò-Pizzo Scalino", che prevedono le seguenti limitazioni per il prelievo dei Galliformi alpini:

➤ Coturnice

-ZSC/ZPS IT2040016 Monte di Scerscen-Ghiacciaio di Scerscen-Monte Motta, ZSC/ZPS IT2040017 Disgrazia-Sissone e ZSC IT2040038 Val Fontana: il prelievo è autorizzato annualmente solo se si riscontra un successo riproduttivo pari almeno a 2,5 juv/FF tot nel censimento post-riproduttivo complessivo del versante retico del Comprensorio Alpino e un indice riproduttivo nel carniere dell'anno precedente pari ad almeno 1,5 juv/ad.

Inoltre, per le ZSC IT2040016 Monte di Scerscen-Ghiacciaio di Scerscen-Monte Motta, IT2040017 Disgrazia- Sissone e IT2040038 Val Fontana, dovrà essere calcolato, dopo le prime 7 giornate, il successo riproduttivo nel carniere di tutte le specie di Galliformi alpini e Lepre bianca abbattuti sul versante retico del CA di Sondrio e la caccia dovrà essere sospesa qualora non venga raggiunto il valore soglia di 1,5 juv/ad per la Coturnice.

VISTI i decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/10/2007 n° 184 e del 22/01/2009, recepiti da Regione Lombardia con d.g.r. n°8/7884 del 30/07/2008 e d.g.r. n°8/9275 dell'8/04/2009, dove vengono stabiliti i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il decreto della Direzione Generale Agricoltura e Sistemi Verdi n°12804 del 28 settembre 2021, avente a oggetto "Definizione dei distretti di gestione della Coturnice" in cui vengono individuati i distretti di gestione della Coturnice anche sul territorio della Provincia di Sondrio, e la relativa cartografia;

DATO ATTO che il Comprensorio Alpino di Sondrio è interessato dal distretto 17 e dal distretto 22, corrispondenti rispettivamente ai versanti orobico e retico del CA di Sondrio, e che quindi il piano di prelievo verrà ripartito nei due distretti, come peraltro già effettuato in passato dalla Provincia di Sondrio;

PRESO ATTO della nota n°181993 del 30 settembre 2021 di Regione Lombardia che ha comunicato i piani di prelievo della coturnice nei distretti di gestione, di cui al sopracitato decreto;

VISTO il parere favorevole n°50230 del 24 settembre 2021, emesso dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in merito ai distretti di gestione della Coturnice e ai relativi piani di prelievo;

RITENUTO di formulare il piano di abbattimento, per specie e per singolo cacciatore;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

D E C R E T A

1) di determinare, per il Comprensorio Alpino di Sondrio nella corrente stagione venatoria, i seguenti piani di abbattimento:

- distretto n°17 (versante orobico): **15 capi**
- distretto n°22 (versante retico): **18 capi**

nei limiti fissati dall'art. 24 comma 1 della L.r. 26/93, e di autorizzare ogni cacciatore ammesso alla caccia alla Tipica Alpina nel Comprensorio Alpino di Sondrio a prelevare un numero massimo di **4 coturnici**, fermo restando che ogni cacciatore potrà abbattere rispettivamente un massimo di **n°10 galliformi** per la specializzazione **Tipica Alpina**;

2) di individuare, per la caccia alla specie, il periodo **3 ottobre - 21 novembre 2021**;

3) di disporre la chiusura anticipata della caccia alla specie al raggiungimento del 90% del piano, fermo restando che i capi rimanenti potranno essere successivamente assegnati nominativamente, previa comunicazione scritta del CA di Sondrio, con indicazione degli assegnatari;

4) di disporre, in ottemperanza al Decreto della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio n°8089 del 9/09/2011 la verifica del successo riproduttivo della Coturnice nel carniere del comprensorio alpino dopo 7 giornate di caccia, con successiva sospensione del prelievo nei Siti seguenti: ZSC It 2040038 "Val Fontana", ZSC/ZPS It 2040017 "Disgrazia-Sissone", ZSC/ZPS It 2040016 "Monte di Scerscen-Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta" e ZSC/ZPS It 2040021 "Val di Togno-Pizzo Scalino" qualora non sia raggiunto il rapporto minimo di 1,5 j/ad;

5) di demandare al Comitato di gestione il controllo di **tutti i capi di Coturnice** abbattuti, che verrà attuato da uno o due tecnici laureati ed esperti in biologia dei galliformi alpini e della lepre, nominati dalla Provincia su indicazione del Comitato di Gestione, presso i punti di controllo appositamente individuati ed istituiti dal Comitato stesso.

6) Al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, il Comitato di gestione trasmetterà alla Provincia copia delle schede biometriche di tutti i capi abbattuti, unitamente al database contenente i relativi dati biometrici.

Lì, 30/09/2021

IL DIRIGENTE
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)